

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 6

Riunione del 20 OTTOBRE 2005

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO VICE PRESIDENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

13.04.05 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- HADZHIMOSKOVA VYARA EMILOVA
- KRASIMIROVA TOSHEVA DESI SLOVA
- PALL.VALENTE CATANZARO - in persona Presidente p. t.
- VALENTE GERARDO - n.q. di Presidente Pall.Valente

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti e valutati i documenti;
- premesso che la Procura Federale ha fornito la prova documentale dell'illecito posto in essere dalle incolpate in ordine alle false attestazioni rilasciate dall'Ufficio tesseramento;
- che la violazione degli artt.10 Statuto e 19 RAT, è ulteriormente aggravata dalla violazione prevista e punita dall'art. 49 lett.J R.G.;
- ritenuto che la violazione, così come contestata, è da ritenersi meritevole di una sanzione che, seguendo il principio digressivo della pena, deve necessariamente comportare l'impossibilità dell'atleta di far parte di una compagine sportiva che pone quale suo ineludibile presupposto la lealtà e probità sportiva;
- che Valente Gerardo, nella sua qualità di Presidente della Pallavolo Valente Catanzaro, ha concorso a porre in essere l'illecito di cui è procedimento;

./.

- che a titolo di responsabilità la Pallavolo Valente Catanzaro deve soggiacere alla sanzione pecuniaria, per avere il suo Presidente posto in essere una violazione ai Regolamenti sportivi;

-

**P.Q.M.
DISPONE**

La sospensione di anni 1 (uno) per le atlete Hadzhimoskova Vyara Emilova e Krasimirova Tosheva Desislova, nonché mesi 3 (tre) per il Presidente Valente Gerardo oltre ad applicare la sanzione di € 1.000,00 (mille/00) a carico della Pallavolo Valente.

Affisso il 27/10/2005

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci